

Sentenza n. 156/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In persona del giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio, assegnato a questo giudice in data 23

febbraio 2023, instaurato il 23-11-2020 con il

ricorso n. 78496 del registro di segreteria da XX,

nato a omissis il omissis (C.f.

omissis), residente a omissis in Via

omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.

Claudio Fatta ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del legale sito in Palermo, Via Trinacria n.23;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande n.21;

per il riconoscimento del diritto e la

riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54

del DPR 1092/1973 con corresponsione di quanto

spettante oltre arretrati ed interessi e

rivalutazioni di legge e spese legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n.159/2023, emessa ai sensi

dell'art.155, co.8 c.g.c., per la notifica al

convenuto INPS del ricorso e del decreto di fissazione

dell'udienza;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Nessuno presente all'udienza odierna.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, già appartenente all'Esercito

Italiano, è in quiescenza dal 28-2-2020 e titolare

del trattamento pensionistico liquidato con il

sistema misto, con anzianità contributiva al 31-12-

1995 di 16 anni e 4 mesi. Previa diffida ha proposto

ricorso per la riliquidazione della pensione, per la

quota retributiva, secondo i criteri previsti

dall'art. 54 del DPR 1092/1973, con applicazione

dell'aliquota del 44% e la condanna dell'INPS al

pagamento delle somme dovute e non percepite,

maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria

fino all'effettivo soddisfo, e con vittoria di

spese.

FATTO E DIRITTO

Dall'esame dei documenti di causa, questo Giudice ha rilevato che non risulta prova in atti della notificazione ordinata con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 155 c.g.c. indicata in epigrafe ed il convenuto INPS non risulta costituito.

Poiché la mancata notifica al convenuto è indicativa del venire meno dell'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio stesso, il giudicante non può che disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare con sentenza l'estinzione, ai sensi degli artt. 111 e 155 comma 10 c.g.c.. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 155, comma 10, e 111 c.g.c..

Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11
aprile 2024.

Il Giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA